



95581

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il Titolo II, articoli da 26 a 40, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, recante la disciplina dei fondi di solidarietà;

VISTO, in particolare, l'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale, al comma 1, prevede che, in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;



95581

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l'associazione denominata "Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato" e adeguare l'atto costitutivo alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86986 del 9 gennaio 2015, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge n. 92 del 2012;

VISTO l'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015, come integrato dalla nota di accompagnamento sottoscritta in data 11 gennaio 2016, con il quale, in attuazione dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, le parti firmatarie hanno convenuto di adeguare le fonti normative e istitutive del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato alle finalità perseguite dall'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

VISTE le modifiche apportate allo Statuto del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato con atto del 14 dicembre 2015, a rogito del Notaio Massimo Recchi in Roma, rep. 80180/11574;

CONSIDERATA la finalità perseguita dai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 di realizzare ovvero integrare il sistema, in



95581

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione;

CONSIDERATA la necessità avvertita dalle parti sociali del settore dell'artigianato di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore, come previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in conformità all'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015;

CONSIDERATA, altresì, la necessità avvertita dai soggetti costituenti il Fondo di prevedere eventuali ulteriori prestazioni di sostegno al reddito, da definire prioritariamente nell'ambito di quelle previste dall'articolo 27, commi 3 e 5, lettera f) del decreto legislativo n. 148 del 2015, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, dello Statuto;

SENTITE nella riunione del 19 febbraio 2016 le organizzazioni sindacali individuate nelle parti firmatarie del citato accordo interconfederale del 10 dicembre 2015;

RITENUTO, pertanto, di dettare, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, disposizioni per determinare criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo, requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione, criteri e requisiti per la contabilità del Fondo, modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta



95581

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

gestione del Fondo e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei

DECRETA

ART. 1

Disposizioni generali

1. Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, di seguito denominato FSBA, è gestito dagli organi esecutivi di cui al Titolo II, Capo II, articoli 10 e 11, e Capi III e IV dello Statuto, con riferimento, quindi, al Presidente, Vice-Presidente, Consiglio Direttivo e Direttore.
2. I membri degli organi di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità individuati dal presente decreto.

ART. 2

Sostenibilità finanziaria

1. FSBA ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
2. Gli interventi a carico di FSBA sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore.



95581

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ART. 3

Requisiti di professionalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto di FSBA, i membri degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli Enti bilaterali.
2. I membri degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria.
3. Ai membri degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, non spetta alcun emolumento o indennità.

ART. 4

Requisiti di onorabilità

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 dello Statuto FSBA, non possono essere nominati o eletti componenti degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;



95581

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. salvi gli effetti della riabilitazione.
2. La decadenza dall'ufficio è dichiarata dall'organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai membri degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, le seguenti situazioni:
- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);



95581

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- b) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4. La sospensione è dichiarata con le modalità di cui al comma 2.

ART. 5

Criteria e requisiti per la contabilità

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto, FSBA deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità.
2. FSBA ha l'obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
3. L'Organo di FSBA individuato dallo Statuto redige il bilancio consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.
4. Il bilancio consuntivo deve essere costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dalla relazione dell'organo di controllo individuato dallo Statuto.
5. Nel bilancio dovranno essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate contributive, atti di liberalità senza vincolo, atti di liberalità con vincolo, atti di liberalità ad esecuzione pluriennale.
6. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi del bilancio consuntivo.



95581

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

7. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo dovrà essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.
8. Il bilancio si dovrà ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni dovranno essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali saranno valutate al valore di mercato.
9. FSBA deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione del soggetto revisore.
10. La relazione dell'organo individuato dallo Statuto deve contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione di FSBA.
11. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformità ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e 10 dicembre 2015, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo medesimo, nonché le ulteriori informazioni che gli organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.

ART. 6

Controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni



95581

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la funzione di controllo sulla corretta gestione di FSBA e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni. In caso di riscontrate irregolarità o inadempimenti, in particolare con riferimento al rispetto dei criteri di sostenibilità finanziaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell'operatività di FSBA.
2. FSBA è tenuto a dotarsi di un sistema di raccolta di dati sull'andamento delle prestazioni e a trasmettere, con cadenza annuale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate, secondo le modalità definite con apposite linee guida dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e deve, altresì, rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.



95581

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, il 29 aprile 2016

F.to

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Giuliano Poletti

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Pier Carlo Padoan